

DCR/5/SR15/2024 dd 12/03/2024

EMERGENZA METEO DAL 04 AL 12 DICEMBRE 2020
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 783/2021
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'OCDPC n. 1012/2023

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: OCDPC n. 783/2021 – OCDPC n. 1012/2023 - OCDPC n. 932/2022 – OCDPC n. 1009/2023. Allegato B - Concessione di contributi a favore dei soggetti privati ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione delle modalità tecniche per la concessione ed erogazione dei contributi.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
IL SOGGETTO RESPONSABILE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste;

Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 783 del 2 luglio 2021, (pubblicata in G.U. n. 163 del 9 luglio 2021), di seguito anche OCDPC n. 783/2021 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste"* – che individua, tra l'altro, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui all'oggetto;

Preso atto che con nota PEC, prot. n. 31165 del 2 novembre 2021, è stata trasmessa al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, la lista delle domande pervenute da privati e imprese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati e imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), e degli interventi su beni pubblici più urgenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse in precedenza stanziata a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 sopra indicata, per l'importo di € 1.850.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall' articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, con cui è stata autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2024 al 2027 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria entro i termini previsti, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022), con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 (*"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020"*), di seguito anche OCDPC n. 932/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi indicati all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021 ed è stato stabilito in particolare quanto di seguito indicato:

- di porre in capo ai Commissari delegati ovvero ai Soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A, tra i quali anche quelli relativi all'OCDPC n. 783/2021, e anche avvalendosi di soggetti attuatori, il coordinamento delle attività di raccolta, di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;
- di espletare le attività di cui al precedente punto, per quanto concerne i soggetti privati, sulla base dell'Allegato B alla medesima Ordinanza;
- che in sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018;

Ricordato, come sopra riportato, che la ricognizione del fabbisogno per danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, è stata completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione civile entro i termini utili indicati dall'OCDPC n. 932/2022 e dunque entro il 1° gennaio 2022 (nota PEC del 2 novembre 2021, agli atti del Commissario al prot. n. 31165/21);

Visto l'Allegato B all'Ordinanza 932/2022, che riporta, nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, le disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, termini e modalità per la definizione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con i moduli B1 *"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"* di cui alla precedente ricognizione;

Visto il decreto del Commissario delegato DCR/3/CD15/2022 di data 11 novembre 2022, con cui è stata disciplinata la prima attuazione delle disposizioni previste nell'OCDPC n. 932/2022 e in particolare sono stati individuati i Comuni quali Soggetti Attuatori titolari dell'istruttoria del procedimento, in conformità a quanto disposto dall'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022, e sono state attribuite ai medesimi le attività di raccolta delle istanze;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 4 di data 7 dicembre 2022 (di seguito anche DCR/4/CD15/2022), e successiva modificata tramite decreto DCR/2/SR15/2023 del 29 agosto 2023, a mezzo del quale sono stati definiti tra l'altro i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi in argomento, e sono stati individuati i Soggetti Attuatori, così come meglio specificato tramite l'Allegato B al Decreto;

Visto il decreto del Commissario delegato DCR/6/CD15/2022 del 23 dicembre 2022 con il quale veniva disposto, tra l'altro, per i Comuni il termine del 15 gennaio 2023 per completare l'istruttoria delle istanze di contributo pervenute, con successiva trasmissione al Commissario delegato dell'elenco riepilogativo delle domande accolte e della relativa spesa ammissibile a contributo;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023 (di seguito anche DCR/1/CD15/2023) – *“OCDPC n. 783/2021 – concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegato B al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 – determinazione dell'intensità d'aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 5 Allegato B al DCR/4/CD12/2022) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori – Popolazione”,* tramite il quale è stato definito l'ammontare della spesa ammissibile in esito all'attività istruttoria conclusa dalle Amministrazioni comunali nominate Soggetti Attuatori (prime misure popolazione) pari a complessivi Euro 76.528,49 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021;

Dato atto che con decreto del Commissario delegato n. 4 del 28 marzo 2023 sono stati definiti i contributi massimi concedibili in riferimento al fabbisogno per soggetti privati, ai sensi dell'art. 1 punto 1.4 Allegato B alla OCDPC n. 932/2022 (ulteriori risorse popolazione), per le seguenti Amministrazioni comunali, già individuate quali Soggetti Attuatori tramite DCR/3/SR15/2023 e responsabili a seguito dell'attività istruttoria delle domande, per un importo complessivo di euro **153.908,75**:

- Comune di Ampezzo
- Comune di Paluzza
- Comune di Rigolato
- Comune di Sauris
- Comune di Socchieve
- Comune di Tolmezzo

Dato atto che con nota PEC di data 28/03/2023 (prot. n. 8096/23), la Protezione civile regionale ha provveduto, ai sensi del DCR/6/CD15/2022, a trasmettere al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022, le tabelle formato Excel riepilogative dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1009 del 21/06/2023 (*“Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”*), pubblicata sulla GU n. 151 del 30/06/2023, con la quale, tra l'altro:

- articolo 1, comma 1: vengono riconosciute alla Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione alle procedure contributive di cui all'emergenza ex OCDPC n. 783/2021, risorse finanziarie per complessivi Euro € 206.408,75 (di cui Euro 153.908,75 in relazione al fabbisogno privati ed Euro € 52.500,00 in riferimento al fabbisogno delle attività produttive);
- articolo 2, comma 2: è previsto che i contributi di cui al punto precedente *“siano concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle*

attività economiche e produttive, individuati dagli Organismi istruttori o dai Soggetti individuati dalla Regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022”;

- articolo 2, comma 3: si dà mandato ai “*Commissari Delegati, ovvero ai soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali di riferimento, per la definizione, mediante propri provvedimenti dei criteri di priorità e delle modalità operative di riconoscimento del contributo, delle comunicazioni con i beneficiari degli stessi, dei termini per l'esecuzione degli interventi e delle eventuali proroghe*”;

Dato atto che lo stato emergenziale nazionale è terminato in data 4 giugno 2023;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1012 del 30 giugno 2023, adottata ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito anche “Ordinanza n. 1012/2023” oppure “OCDPC n. 1012/2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2023, recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli -Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste”;

Considerato che l’Ordinanza n. 1012/2023 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’ OCDPC n. 783/2021 e identifica l’Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi;

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 1 del 23/08/2023 relativo a “*Subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 783 del 2 luglio 2021. Modalità di prosecuzione degli interventi programmati e individuazione della Protezione civile della Regione quale struttura di cui si avvale il Soggetto Responsabile*”;

Preso atto che con nota PEC prot. 42145 di data 18/08/2023, agli atti dell’Ufficio al prot. n. 19643/23 di data 21/08/2023, il Dipartimento della Protezione civile comunicava che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 dell’OCDPC n. 1009/2023 sopra citata, sono state tra l’altro trasferite a favore della Regione Friuli Venezia Giulia risorse per Euro 155.836,08 sulla contabilità speciale n. 6324, pari al 75,49877449% delle risorse assegnate, per l’annualità 2023 (complessivi Euro 206.408,75) in relazione alle procedure di cui agli Allegati B e C dell’OCDPC n. 932/2022 relativamente alle procedure contributive di cui agli eventi metereologici di cui all’OCDPC n. 783/2021;

Dato atto che l’OCDPC n. 1009/2023 prevede l’accantonamento delle risorse residue da riconoscere, nell’anno 2024, a copertura completa dei fabbisogni comunicati;

Valutato dunque di procedere, in esecuzione di quanto disposto con OCDPC n. 932/2022 alla definizione delle modalità operative di riconoscimento del contributo ed alla determinazione dei termini di concessione e di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali proroghe, in relazione ai contributi riconosciuti ai sensi dell’Allegato B all’OCDPC n. 932/2022 a favore dei soggetti privati in relazione agli eventi calamitosi di cui all’OCDPC n. 783/2021;

Ritenuto di dare mandato alle Amministrazioni comunali sopra indicate per l’adozione dei provvedimenti di concessione in argomento ed alla relativa liquidazione, definendo le relative modalità come previsto dall’OCDPC n. 932/2022;

Ritenuto dunque di procedere all’approvazione delle procedure finalizzate alla definizione dei termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi in conformità alle disposizioni sopra menzionate,

nonché dei termini utili all'esecuzione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, a mezzo Allegato B4/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione - privati” al presente decreto;

per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano:

Decreta

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, in esecuzione di quanto previsto dall'OCDPC n. 932/2022 l'Allegato B4/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione - privati”.
2. Di delegare le seguenti Amministrazioni comunali, già nominate Soggetti Attuatori tramite il DCR/3/CD15/2022, all'adozione del provvedimento di concessione e all'erogazione del contributo, secondo le modalità indicate nell'Allegato B4/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione - privati”, nei limiti dei fabbisogni in precedenza segnalati:
 - Comune di Ampezzo;
 - Comune di Paluzza;
 - Comune di Rigolato;
 - Comune di Sauris;
 - Comune di Socchieve;
 - Comune di Tolmezzo.
3. Di stabilire i seguenti termini del procedimento:
 - adozione dei provvedimenti di concessione entro il 31 maggio 2024 (art. 2, comma 1 dell'Allegato B4/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione - privati”);
 - erogazione del contributo al beneficiario entro e non oltre il 3 dicembre 2024 (art. 6, comma 3 dell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione”);
 - trasmissione alla Protezione civile della Regione di un resoconto dell'attività svolta e restituzione delle maggiori risorse trasferite, entro e non oltre il 10 dicembre 2024 (art. 6, comma 5 dell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione”).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni sopra indicati.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 1012/2023
dott. Riccardo Riccardi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 - CAD

ALLEGATO B4/2024_eme dic20

“Modalità di concessione ed erogazione - privati”

Contributi per i soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili

(art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

EVENTI CALAMITOSI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020

Allegato B all'OCDPC 13 ottobre 2022, n. 932 (G.U. n. 248 del 22 ottobre 2022) e OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023 (G.U. 151 del 30 giugno 2023)

Articolo 1 – Soggetti concedenti e beneficiari

1. I Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/3/SR15/2023, che abbiano già provveduto, ai sensi del DCR/6/CD15/2022 (*“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo dei soggetti privati”*), a trasmettere gli esiti istruttori delle domande ritenute ammissibili, ai sensi dell'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022, all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it, provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione.
2. I provvedimenti di concessione sono adottati da parte delle Amministrazioni comunali di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti privati la cui posizione è stata ritenuta ammissibile a contributo in conformità alle disposizioni di cui all'OCDPC n. 932/2022 ed è stata oggetto di segnalazione ai sensi del punto 1 del DCR/6/CD15/2022.
3. I provvedimenti di concessione sono adottati in conformità tra l'altro alle disposizioni di cui all'Allegato B (*“Criteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”*) dell'OCDPC n. 932/2022 ed all'OCDPC n. 1009/2023.

Articolo 2 – Termini e modalità per l'adozione dei provvedimenti di concessione

1. Le Amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 del presente allegato adottano i provvedimenti di concessione ai sensi dell'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022 entro il termine del **31/05/2024**.
2. In sede di istruttoria le Amministrazioni comunali dovranno accertare che gli eventuali importi già riconosciuti per l'immediato sostegno (prime misure, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c del decreto legislativo n. 1/2018), che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, siano detratti dallo stesso.
3. I provvedimenti di concessione sono comunicati, tempestivamente, dall'Amministrazione comunale competente, ai privati beneficiari del contributo nonché al Soggetto Responsabile OCDPC n. 1012/2023 all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.

Articolo 3 – Titolarità del contributo.

1. Ai sensi dell'art. 13.1 dell'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022 il contributo decade qualora il proprietario dell'immobile trasferisca la proprietà dello stesso dopo aver presentato domanda di contributo salvo quanto previsto ai punti 13.2. a), b), c) della stessa Ordinanza ovvero salvo che:

- la proprietà sia trasferita al terzo, titolare di un diritto reale o personale di godimento (in forza di atto avente data certa antecedente all'evento) che, alla data dell'evento, aveva fissato la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;
 - il trasferimento riguardi solo la nuda proprietà dell'abitazione principale con riserva di usufrutto per il beneficiario;
 - il trasferimento sia a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.
2. Ai sensi dell'art.14.1, in caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Articolo 4 – Termini per l'esecuzione degli interventi e rendicontazione della spesa

1. I privati beneficiari dei contributi provvedono alla conclusione degli interventi ed alla rendicontazione della relativa spesa entro la data che sarà definita dall'Amministrazione comunale competente.
2. I privati beneficiari dei contributi trasmettono la rendicontazione di cui al punto 1 utilizzando il "Modulo B.3.5 rendicontazione delle spese sostenute" pubblicato sulla pagina web al link <https://www.protezionecivile.fvg.it/it/contributi-danni-privati-0>.
3. Al Modulo B.3.5 occorre allegare:
 - a. documentazione comprovante la spesa sostenuta avente data successiva al 4 dicembre 2020, nonché copia dei relativi pagamenti;
 - b. documentazione comprovante eventuali indennizzi assicurativi percepiti;
 - c. documentazione comprovante eventuali premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti all'evento calamitoso.

Articolo 5 – Trasferimento delle risorse a favore dei Comuni ai fini dell'erogazione dei contributi

1. Il Soggetto Responsabile OCDPC n. 1012/2023 provvede, nei limiti delle risorse trasferite in esecuzione dell'OCDPC n. 1009/2023, al trasferimento delle risorse a favore del Comune individuato Soggetto Attuatore che ha trasmesso i provvedimenti di concessione.
2. Il Comune individuato Soggetto Attuatore incaricato dell'adozione dei provvedimenti di concessione provvede, ai fini della successiva liquidazione dei contributi a favore del beneficiario, all'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione trasmessa ai sensi dell'articolo 4 delle presenti modalità, conformemente a quanto previsto dall'OCDPC n. 932/2022.
3. **Il Soggetto Attuatore provvede, sulla base delle risorse trasferite ai sensi del comma 1, all'erogazione del contributo concesso a favore del beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione della spesa, ed in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2024.**
4. **Entro 30 giorni dall'erogazione dei contributi e non oltre il 31 gennaio 2025,** le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo degli importi liquidati nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 7;
 - c. copia del mandato di restituzione (con relativa quietanza) - per un importo pari alla differenza tra risorse trasferite (punto 1 del presente articolo) e il minor importo erogato (punto 3 del presente articolo) - effettuato a favore della Protezione Civile, IBAN

IT19O0100003245231200006324 e avente per oggetto "emergenza dicembre 2020 restituzione risorse".

Articolo 6 – decadenza dal contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza di uno dei requisiti di cui all'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022;
 - b) nei casi di cui all'articolo 3;
2. Il contributo può essere revocato o rideterminato parzialmente, dopo la concessione:
 - a) se il privato beneficiario non provvede alla rendicontazione della spesa entro i termini, ai sensi dell'articolo 4 delle presenti modalità operative;
 - b) se il privato interessato risulta aver beneficiato di ulteriori indennizzi/contributi e/o detrazioni sulle medesime categorie di spesa oggetto di contribuzione;
 - c) se il privato beneficiario rinuncia espressamente al contributo;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 3;
 - e) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in domanda.

Articolo 7 – Controlli

1. Le Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/4/CD15/2022 procedono al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% ed almeno su una pratica contributiva, sulla documentazione di rendicontazione presentata dai beneficiari ai sensi dell'articolo 4 delle presenti modalità operative, incluse le dichiarazioni sostitutive. Il controllo può essere esercitato tramite verifica documentale e/o sopralluoghi in loco ovvero tramite le modalità che il Soggetto Attuatore ritiene conformi alla casistica di propria competenza.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune individuato Soggetto Attuatore è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in relazione alle attività di istruttoria. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.